

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 731)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati CARELLI, BOSI MARAMOTTI, BROCCA,
CASTAGNETI, D'AQUINO, FIANDROTTI, GHINAMI e RALLO

(V. Stampato Camera n. 891)

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e belle Arti)
della Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 maggio 1984*

Normalizzazione dell'intonazione di base
degli strumenti musicali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il suono di riferimento per l'intonazione di base degli strumenti musicali è la nota *la*₃, la cui altezza deve corrispondere alla frequenza di 440 Hertz (Hz), misurata alla temperatura ambiente di 20°C.

Art. 2.

È fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da

enti pubblici, che gestiscono o utilizzano orchestre o altri complessi strumentali, all'ente concessionario del servizio radiotelevisivo di adottare stabilmente come suono di riferimento per l'intonazione la nota *la*₃, di cui al precedente articolo.

Eccezioni possono essere consentite per esigenze di ricerca.

Art. 3.

Per ottemperare a quanto disposto dai precedenti articoli è fatto obbligo di utilizzare per l'intonazione strumenti di riferimento pratico tarati alla frequenza di 440 Hz e dotati di relativo marchio di garanzia indicante la frequenza prescritta. È ammessa una tolleranza, in più o in meno, non superiore a 0,5 Hz.

Art. 4.

I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati anche dalla comprovata osservanza delle norme contenute nella presente legge.

Art. 5.

L'utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla norma di cui al precedente articolo 3 è punita con la confisca dell'oggetto irregolare e con l'ammenda per ogni esemplare da lire 200.000 a lire 1.000.000.

Art. 6.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede con decreto ad indicare gli istituti specializzati autorizzati a fornire la frequenza campione per la taratura degli strumenti di riferimento e ad esercitare funzioni di controllo.

Art. 7.

Il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad emanare il regolamento di attuazione.

Art. 8.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di legge in merito.